

TESTO INTEGRALE DELL'ACCORDO PROVINCIALE SETTORE TERZIARIO

venerdì 19 settembre 2008

Pubblichiamo di seguito il testo integrale dell'accordo integrativo provinciale del settore del terziario della distribuzione e dei servizi sottoscritto fra Uiltucs -Fisascat -Confcommercio e Confesercenti di Palermo.

Per correttezza precisiamo che la Filcams di Palermo ha partecipato alla elaborazione del testo ed agli incontri condividendo i contenuti dell'accordo.

La non apposizione della firma deriva esclusivamente da decisioni della struttura nazionale della Filcams che ha dato indicazioni in questo senso .

ACCORDO INTEGRATIVO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI PALERMO TERZIARIO DISTRIBUZIONE E SERVIZIO

Il giorno 31 luglio 2008 e nella successiva giornata del 1 settembre 2008 presso la sede dell'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Palermo

tra

l'Unione Generale dei Commercianti della Provincia di Palermo, rappresentata dal Presidente sig. Roberto Helg

la Confesercenti Provinciale di Palermo, rappresentata dal Presidente sig. Giovanni Felice e Vincenzo Barbaro.
e

la Uiltucs Uil di Palermo, rappresentata dal Segretario Generale sig. Pietro La Torre e dal Segretario Responsabile del Capoluogo sig.ra Marianna Flauto

la Fisascat Cisl di Palermo, rappresentata dal Segretario Generale sig. Santo Ferro,

visto

i vigenti CCNL, sottoscritti dalle parti in epigrafe indicate, per i dipendenti delle aziende del settore terziario, della distribuzione e dei servizi;

gli attuali assetti contrattuali e il protocollo sulla politica dei redditi e dell'occupazione del 23/07/1993;

l'accordo provinciale del 21/03/2001;

il verbale di incontro del 14/11/2001;

l'accordo provinciale del 09/01/2002;

l'accordo provinciale del 13/03/2002;

gli accordi provinciali in materia di contratti di inserimento del 07/10/2004;

l'accordo regionale del 15/10/2004;

stipulano

il presente contratto integrativo territoriale per le aziende e per i dipendenti del terziario, della distribuzione e dei servizi, valido per tutto il territorio provinciale di Palermo.

SFERA DI APPLICAZIONE

Le parti convengono che il presente contratto integrativo, stipulato ai sensi delle previsioni di cui ai CCNL, Confcommercio e Confesercenti, disciplina in maniera unitaria su tutto il territorio provinciale di Palermo i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione a tempo determinato tra tutte le aziende del terziario, della distribuzione e dei servizi,

che svolgono la propria attività con qualsiasi modalità, ivi compresa la vendita per corrispondenza e il commercio elettronico, appartenenti ai settori merceologici e categorie, individuate nella sfera di applicazione dei CCNL di riferimento (allegati A + B). L'accordo inoltre prende spunto e risulta coerente e funzionale alle previsioni di legge, agli accordi vigenti e segnatamente:

- alle previsioni di cui all'art. 10 della legge 30/2003 nonché dell'art. 1 c. 1175 l. 296/06;
- alle previsioni di cui al D.L.G.S. n° 276/2003;
- alle previsioni di cui alla Legge del 24/12/2007 n° 247;
- alle previsioni di cui all'art. 23 del decreto legge n° 112 del 25/06/2008;
- al versamento dei contributi, previsti dai CCNL e dagli accordi territoriali stipulati dalle stesse parti, a favore dell'Ente Bilaterale del Terziario di Palermo;
- al versamento dei contributi di assistenza contrattuale, sia per la parte a carico delle aziende che per quella a carico dei lavoratori.

Su tutto il territorio provinciale sono tenuti al rispetto della corresponsione dei contributi, di cui sopra, tutti i datori di lavoro e i loro dipendenti, il cui rapporto di lavoro è regolato dai CCNL del terziario, della distribuzione e dei servizi sottoscritti tra Confcommercio, Confesercenti e Uiltucs e Fisascat, nonché al rispetto del presente accordo integrativo, e di tutti gli accordi stipulati fra le stesse parti, risultando le normative contrattuali richiamate inscindibili.

Il mancato versamento, ferme restando le disposizioni di cui al CCNL, che prevede la corresponsione ai propri dipendenti in busta paga, delle quote a carico delle aziende e di pertinenza dell'EBPT di Palermo, è causa di esclusione dai benefici previsti dal presente contratto, nonché da quelli sottoscritti in precedenza e dai connessi servizi erogati, anche in funzione della gestione degli accordi, dal sistema della bilateralità.

Premesso che

le parti condividono le analisi congiuntamente realizzate sulla condizione del tessuto economico e produttivo della città di Palermo e della sua Provincia e della sua fragilità, condividendo altresì la necessità di dotarsi di progetti e di strumenti atti a sostenere le parti che rispettivamente rappresentano;

le parti sono orientate ad assumere tutte quelle conseguenti iniziative idonee alla emersione e regolarizzazione del lavoro, anche con azioni mirate contro la concorrenza sleale e la non applicazione delle norme contrattuali nei settori rappresentati;

le parti intendono operare, anche attraverso facilitazioni all'accesso al mercato del lavoro, nonché alla ricollocazione di personale in mobilità espulso dallo stesso;

le parti si impegnano a realizzare tutti quegli accordi che, anche attraverso l'individuazione di quegli strumenti idonei, possono agevolare il raggiungimento delle finalità di cui sopra;

le parti intendono promuovere:

- azioni finalizzate allo sviluppo dell'incremento occupazionale;
- la corretta applicazione dei CCNL di riferimento e degli accordi integrativi;
- le iniziative a favore della legalità, con particolare riferimento alla lotta al racket e alle estorsioni;
- la formazione permanente degli addetti;
- implementare l'utilizzo degli strumenti bilaterali, per gli aspetti delle controversie sia individuali che collettive, attraverso la già attivata Commissione Paritetica di Conciliazione;
- la costituzione, presso l'Ente Bilaterale, dell'anagrafe dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro.

ART. 1

Relazioni sindacali

Di norma, al fine di migliorare le relazioni sindacali già presenti sul territorio provinciale, le parti concordano di incontrarsi almeno una volta l'anno per realizzare un confronto complessivo sui temi di maggiore rilevanza del settore.

Di norma l'incontro si realizzerà nei primi tre mesi di ogni anno di calendario e i temi che verranno affrontati riguarderanno:

la situazione economica della Provincia di Palermo, con particolare riferimento al terziario, ovvero ai settori facenti parte la sfera di applicazione dei CCNL sottoscritti;

prospettive di sviluppo sul territorio - nuove aperture -;

il mercato del lavoro (part-time, contratti a termine, contratti di inserimento, diritti di precedenza, eventuali forme di flessibilità), con particolare riferimento anche alle tematiche della regolarizzazione ed emersione;

l'utilizzo degli impianti, gli orari di apertura e le deroghe previste dalle normative vigenti;

la interlocuzione con gli enti locali sulle materie di competenza delle parti;

la sicurezza sui luoghi di lavoro;

le pari opportunità.

Tali incontri potranno comunque tenersi a richiesta di una delle parti stipulanti il presente contratto integrativo ed i temi sopra evidenziati potranno essere implementati con altre argomentazioni di interesse delle stesse.
Le parti concordano altresì che di norma annualmente verrà realizzata un'iniziativa pubblica sullo stato del settore, le cui modalità di realizzazione saranno concordate nel corso dell'incontro annuale prima richiamato.

ART. 2

Mercato del lavoro

Le parti, al fine di agevolare l'accesso al mercato del lavoro e comunque di fornire elementi utili e più rispondenti alle esigenze dei lavoratori e delle imprese, concordano quanto di seguito:

rapporti a tempo parziale

in riferimento alle previsioni di cui ai rispettivi CCNL, nei capitoli riferiti alla stessa materia, le parti concordano che su tutto il territorio provinciale potranno realizzarsi, in deroga, contratti di lavoro, della durata non inferiore alle 8 ore settimanali frazionabili in orari non inferiori a 4 ore per le giornate di venerdì, sabato e domenica e nei giorni festivi a cui potranno accedere studenti e/o lavoratori occupati a tempo parziale presso altro datore di lavoro. Rimane inteso che la prestazione svolta nella giornata di domenica o nei giorni festivi, sarà retribuita oltre che con la normale retribuzione con la maggiorazione del 30% quale maggiore gravosità della prestazione resa. Le maggiorazioni previste dal presente articolo non rientrano nella retribuzione globale di fatto ed escludono il computo della maggiorazione su ogni altro istituto retributivo.

Ai fini del necessario monitoraggio da effettuarsi per evitare abusi sul ricorso a tale forma contrattuale i datori di lavoro trasmetteranno il prospetto informativo allegato al presente accordo in caso di ricorso a detta tipologia contrattuale, con possibilità di certificazione del rispetto delle previsioni contrattuali previste dal presente accordo.

contratto di inserimento

I datori di lavoro, in regola con l'applicazione delle norme contrattuali, che assumano lavoratori con contratto di inserimento, ai sensi degli art. 54 e seguenti del D.Lgs. 276/03 nonché dei vigenti CCNL, del presente accordo e di quanto previsto da quello sottoscritto in data 07/10/2004 provvedono a darne comunicazione scritta alla specifica Commissione dell'Ente Bilaterale al fine di ricevere gratuitamente la somministrazione della formazione teorica, ripartita fra l'apprendimento di nozioni, di prevenzione antinfortunistica e di disciplina del rapporto di lavoro ed organizzazione aziendale, nella misura minima prevista dagli accordi interconfederali e dall'accordo provinciale del 7/10/2004. L'Ente Bilaterale potrà inoltre realizzare congrue fasi di addestramento specifico, impartite anche con modalità di e-learning. L'Ente Bilaterale ovvero la commissione certificherà le competenze acquisite attestanti l'effettiva esecuzione della formazione. Copia della stessa verrà fornita al datore di lavoro ed al lavoratore. Restano ferme tutte le altre previsioni previste dal richiamato accordo.

Art. 3

Certificazione dei contratti

Le parti istituiscono la commissione paritetica per la certificazione dei contratti di cui agli art. 75 e seguenti del D.Lgs. 276/03 presso L'EBPT.

Entro tre mesi dalla firma del presente accordo le parti si impegnano a definire i procedimenti di buona pratica e di certificazione di cui all'art. 78 D.Lgs. 276/03.

Art. 4

Apprendistato

In ragione delle peculiari condizioni del territorio provinciale e della diffusione dei fenomeni del lavoro sommerso ed irregolare, le parti ai sensi dell'art. 49 comma 3 del Decreto Legislativo 276/2003, nonché considerato quanto previsto all'art. 23 comma 2 del D.L. 112/08 e dalle previsioni dei ccnl di categoria ed in particolare quanto previsto nella dichiarazione a verbale n. 2 inserita dopo l'art. 60 del ccnl di categoria convengono di disciplinare il rapporto di apprendistato professionalizzante su tutto il territorio provinciale per la durata del presente accordo sulla base dei seguenti principi:

Durata:

Si conviene che la durata del rapporto di apprendistato è prevista in:

- II livello sessanta mesi
- III livello sessanta mesi
- IV livello sessanta mesi
- V livello quarantotto mesi

Le parti si danno reciprocamente atto che le presenti previsioni hanno carattere sperimentale e vogliono implementare l'utilizzazione dello strumento dell'apprendistato ad oggi non pienamente utilizzato.

Pertanto convengono che a fronte di eventuali modifiche legislative, che dovessero intervenire nel periodo di vigenza del presente contratto, saranno tempestivamente valutate per apportare eventuali adeguamenti al presente accordo.

Formazione aziendale

Fermo restando quanto previsto all'art. 49 commi 5 e 5 bis del D.Lgs. 276/03 al fini di dare attuazione delle previsioni di cui al comma 5 ter (comma inserito dall'art. 23 c. 2 D.L. 112/08) le parti si impegnano a determinare entro tre mesi dalla firma del presente accordo i contenuti formativi, la durata, la modalità di erogazione della formazione, le modalità di certificazione del rapporto di lavoro e della formazione effettuata, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale, la determinazione di ulteriori profili professionali aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal protocollo Isfol del 10/1/2002.

Ai fini della determinazione della definizione di formazione esclusivamente aziendale l'accordo da definire dovrà attenersi ai seguenti criteri:

Previsione di un monte ore di formazione formalmente verificabile di almeno 40 ore annue di natura trasversale per l'acquisizione di conoscenza lingua straniera e linguaggi informatici coerenti con il contesto lavorativo e le mansioni da svolgere.

Definizione dei requisiti di soggetto con capacità formativa e modalità di certificazione dei requisiti soggettivi posseduti in ordine a presenza di soggetto idoneo ad erogare formazione, presenza di locali idonei ai fini formativi e previsione del libretto formativo per la registrazione delle competenze anche con modalità di registrazione informatiche.

Definizione di procedure di certificazione del rapporto di apprendistato ai sensi dell'art. 75 e seguenti del D.Lgs 276/03, nonché di attestazione di regolare svolgimento della formazione coerentemente al profilo professionale conseguito.

Le parti convengono che, per l'applicazione della presente normativa, si adatterà una percentuale di conferma pari all'85% dei lavoratori il cui contratto di apprendistato sia già venuto a scadere nei 24 mesi precedenti, con esclusione dei lavoratori che si siano dimessi, quelli licenziati per giusta causa, per giustificato motivo soggettivo, per mancato superamento del periodo di prova e quelli che, al termine del rapporto di apprendistato, abbiano rifiutato di rimanere in servizio con un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Fermo restando quanto previsto dai CCNL di riferimento, in tema di trattamento economico, agli apprendisti assunti in forza del presente accordo, per gli ultimi sei mesi del rapporto di apprendistato, sarà riconosciuto il trattamento economico corrispondente al livello di inquadramento al cui conseguimento è finalizzato il contratto.

Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano quando nel biennio precedente sia venuto a scadere un solo contratto di apprendistato.

I datori di lavoro che vorranno accedere ai benefici ed alle procedure di certificazione dell'attività formativa per gli apprendisti di cui al presente accordo, dovranno essere in regola, con l'applicazione del CCNL e con gli accordi sottoscritti in sede provinciale.

Le parti si impegnano, anche al fine di garantire una omogeneità, a non sottoscrivere accordi aziendali. Le aziende, a fronte di particolare esigenze, potranno segnalare le stesse all'Ente Bilaterale del Terziario di Palermo che nel quadro delle rideterminazioni prima evidenziate potranno valutare l'opportunità di una loro valorizzazione. Infine, valutata l'ipotesi che a livello regionale le parti possano dotarsi di uno specifico accordo sulla stessa materia, convengono che a fronte di tale evento conformeranno i contenuti di cui al presente testo alle eventuali nuove determinazioni in materia di apprendistato professionalizzante.

ART. 5**Diritto di precedenza**

In riferimento alle previsioni di cui ai CCNL le parti concordano di normare la materia.

I lavoratori che abbiano prestato la loro opera presso aziende rientranti nella sfera di applicazione, di cui ai richiamati CCNL, hanno facoltà di esercitare il diritto di precedenza nelle assunzioni a tempo determinato ed a tempo indeterminato. I lavoratori interessati dovranno far pervenire all'azienda, nei 60 giorni successivi alla scadenza del precedente contratto a/m lettera raccomandata richiesta di riassunzione, che potrà essere inviata per opportuna conoscenza all'Ente Bilaterale del Terziario ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro. Il lavoratore dovrà nella stessa dichiarare di trovarsi in possesso dei requisiti previsti dall'art. 23 - 2° comma legge 28/02/1987 n° 56 - e sue modifiche ed integrazioni (art. 9 bis decreto legge 20/05/1993 n° 148 convertito con modificazioni dalla legge 19/07/1993 n° 236 e dal decreto legislativo n° 368 del 06/09/2001 e dalla legge n° 247/2007). Tale diritto avrà validità per tutte le attività aziendali ricadenti entro tutto il territorio provinciale.

ART. 6

Quote EBPT

Le parti confermano la misura del contributo previsto dai ccnl di categoria da destinare a favore dell'Ente Bilaterale del Terziario di Palermo. Le parti prevedono che semestralmente verificheranno la congruità del contributo ai fini del funzionamento dell'Ente onde valutare eventuali modifiche nella determinazione del contributo.

ART. 7

Quote di assistenza contrattuale

Fermo restando le previsioni in materia di cui all'accordo provinciale del 21/03/2001, sottoscritto dalle parti firmatarie dei CCNL di riferimento, le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori, al fine di garantire le necessarie assistenze ai lavoratori del settore e la funzionalità dei servizi resi, compresi i rinnovi contrattuali (direttamente o indirettamente anche attraverso l'EBPT e le Commissioni all'uopo costituite), concordano che con decorrenza 1° gennaio 2009 la quota a carico dei lavoratori non iscritti al sindacato viene rideterminata in complessive 0,60 (0,80 dal 1/1/2010) su paga base e contingenza e per quattordici mensilità, di cui lo 0,20 risulta essere quanto stabilito dall'accordo del 21/03/2001 (previsioni di cui all'art. 6 del presente accordo), che dovrà continuare ad essere erogato da parte delle aziende secondo le modalità già sperimentate ed applicate all'EBPT, che assolve le funzioni ad esso demandate.

Le attività di certificazione dei rapporti di lavoro e della corretta modalità formativa degli apprendisti potranno essere riconosciute a favore dei datori di lavoro aderenti alle associazioni stipulanti il presente contratto collettivo provinciale. Le superiori previsioni essendo innovative, sia rispetto alle previsioni contrattuali, sia rispetto agli accordi integrativi precedenti, nonché ai contratti integrativi aziendali, e trattandosi di materia non normata negli stessi, dovranno essere applicate integralmente.

ART. 8

Orari commerciali e calendario deroghe annuali

Le parti attribuiscono particolare valore alla necessità di definire con le Amministrazioni locali equilibrati calendari per le aperture in deroga degli esercizi commerciali e ad ogni altro tema connesso.

Le parti nell'auspicare che le Amministrazioni locali valorizzino le proposte formulate dalle organizzazioni provinciali maggiormente rappresentative delle imprese del commercio e dei lavoratori, anche in ossequio agli art. 12 e 13 della legge regionale n° 28 del 22/12/1999, convengono di impegnarsi a formalizzare, ai tavoli di confronto, posizioni unitariamente concordate, con particolare riferimento al rispetto delle norme contrattuali e contro ogni concorrenza sleale, che trova nel mancato rispetto dei CCNL e degli accordi margini concreti di affermazione.

ART. 9

Lavoro domenicale e festivo

Le parti convengono sulla necessità di uniformare i trattamenti economici dei lavoratori del settore, chiamati a svolgere la propria attività nelle giornate festive e domenicali. Pertanto, fatti salvi i trattamenti di miglior favore, di cui godono i lavoratori in virtù di contrattazione integrativa e/o usi e consuetudini, le parti concordano che la prestazione lavorativa nelle giornate domenicali e festive, anche per i lavoratori che hanno la domenica contrattualizzata quale normale giornata di lavoro, da diritto alla maggiorazione del 30% sulle ore effettivamente lavorate, fermo restando il diritto ai riposi previsti dalla legge e dai CCNL.

ART. 10

Elemento provinciale

In considerazione del fatto che nella Provincia di Palermo è in vigore un terzo elemento provinciale, che da anni produce i suoi effetti, e considerato che le parti, in riferimento alle previsioni dell'accordo del 23/07/1993, possono essere interessate alla istituzione di un salario variabile, correlato all'andamento economico delle imprese, aventi come obiettivo gli incrementi della produttività, nel rispetto dei tempi e delle modalità, dettati dai CCNL, assumono l'impegno, dopo la sottoscrizione dei nuovi contratti, a realizzare specifici incontri di confronto per verificare i margini per la sottoscrizione di un accordo variabile di produttività definendo obiettivi e parametri.

ART. 11

Norme finali e durata

Le parti concordano che per quanto non espressamente previsto nel presente accordo si farà riferimento alle previsioni di cui ai CCNL, agli accordi precedentemente sottoscritti, facendo comunque salvi i trattamenti di miglior favore.

Il presente contratto ha durata quadriennale fino a tutto il 31/07/2012 e si intende tacitamente prorogato per una durata pari a quella originariamente prevista qualora non intervenga disdetta da una parte entro tre mesi dalla scadenza del contratto.

Concordano altresì che copia del presente accordo sarà depositata presso la l'Ufficio Provinciale del Lavoro, l'Ispettorato Provinciale del Lavoro, gli Istituti Provinciali dell'INPS e dell'INAIL per tutti gli adempimenti diretti ed indiretti scaturenti dal presente accordo.

Il presente contratto è costituito da n° 11 articoli, dalle individuazioni delle parti contraenti, dall'individuazione della sfera di applicazione, dalle premesse e dagli allegati (A-B-Ovvero si intendono integralmente riportate le tabelle merceologiche e categorie previste nei CC.CC.NN.LL. relative alle sfera di applicazione), tutte parti di un unico inscindibile accordo.

Letto confermato e sottoscritto.

Palermo 01 Settembre 2008